



REGOLAMENTO D'ESERCIZIO PER IL PORTO COMUNALE DI TRESA

Indice degli articoli del Regolamento d'esercizio per il Porto comunale di Tresa

Capitolo 1: SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1	Scopo	2
Art. 2	Applicazione	2

Capitolo 2: ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO

Art. 3	Condizioni generali	2
Art. 4	Cambiamento o vendita del natante	2-3
Art. 5	Durata, rinnovo, revoca	3

Capitolo 3: PRIORITA' NELLA SCELTA DEGLI UTENTI

Art. 6	All'inizio	3
Art. 7	In seguito	3
Art. 8	Riserve	3-4

Capitolo 4: TASSE D'USO

Art. 9	Categorie di natanti	4
Art. 10	Tasse	4
Art. 11	Adeguamenti	4

Capitolo 5: USO DEL PORTO

Art. 12	Accesso al porto	5
Art. 13	Targhe	5
Art. 14	Assegnazione dei posti	5
Art. 15	Ormeggio	5
Art. 16	Regole di circolazione	5
Art. 17	Manutenzione	6
Art. 18	Ordine generale	6
Art. 19	Responsabilità e Assicurazione	6-7

Capitolo 6: DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art. 20	Competenza	7
Art. 21	Sanzioni	7
Art. 22	Ricorso	7
Art. 23	Entrata in vigore e abrogazioni	7



In ottemperanza alle seguenti leggi:

- Legge federale sulla navigazione interna (LNI) del 3 ottobre 1975 (01.07.2020);
- Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ONI) dell'8 novembre 1978 (01.01.2022);
- Legge sul demanio pubblico (LDP) del 18.03.1986;
- Regolamento sul demanio pubblico del 30.08.1994;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (1. settembre 2023);

si emana il seguente regolamento d'esercizio per il porto comunale di Tresa.

CAPITOLO 1: SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento definisce le modalità e le condizioni per l'assegnazione dei posti d'ormeggio e disciplina l'uso del porto comunale di Tresa, sito nel quartiere di Ponte Tresa, (mapp. 177 RFD Tresa sez. Ponte Tresa, convenzione per il demanio 2.098.02.02) e delle sue attrezzature allo scopo di tenerle in buono stato e di rendere confortevole e sicuro il convivere di tutti i suoi utenti.

Art. 2 Applicazione

Il regolamento si applica a tutto il comprensorio del porto, comprese le attrezzature a terra, ed è vincolante per tutti gli autorizzati all'uso di un posto d'ormeggio e per tutte le altre persone che si soffermano all'interno del comprensorio del porto.

CAPITOLO 2: ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO

Art. 3 Condizioni generali

¹I posti d'ormeggio vengono assegnati, con una relativa autorizzazione a singole persone fisiche o giuridiche che devono essere proprietari di un natante immatricolato nel Cantone Ticino o ammesso alla navigazione sul Ceresio.

²Per lo stesso nucleo familiare, di principio, viene autorizzato al massimo 1 posto d'ormeggio.

³La cessione delle autorizzazioni a terzi e il subaffitto non sono ammessi, con riserva della possibilità di sub ingresso di un membro del medesimo nucleo familiare.

⁴Le ulteriori condizioni sono precisate nell'autorizzazione.

Art. 4 Cambiamento o vendita del natante

¹Il cambiamento del natante necessita dell'adeguamento dell'autorizzazione.



²Un diritto al mantenimento dell'autorizzazione esiste solo se il tipo e le misure del nuovo natante non differiscono sostanzialmente da quelle del natante precedente e se le sue dimensioni non eccedono quelle del posto finora occupato.

³In caso di vendita del natante, l'acquirente non può vantare alcun diritto di sub ingresso per quel che riguarda l'autorizzazione del posto d'ormeggio.

Art. 5 Durata rinnovo, revoca

¹Di principio, le autorizzazioni hanno la durata di un anno e decadono alla fine dell'anno civile. Il Municipio ha l'autorità di autorizzare ormeggi temporanei, in particolare per scopi turistici o per favorire i commerci e le attività locali.

²Senza comunicazioni formali entro i termini definiti nel cpv. 3 **l'autorizzazione** si intende rinnovata per un altro anno.

³Il non rinnovo, rispettivamente la rinuncia da parte del titolare dell'autorizzazione devono essere comunicate per lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.

⁴Il Municipio può revocare in ogni tempo l'autorizzazione con l'obbligo dell'immediata riconsegna del posto d'ormeggio, in particolare in caso di mora, se il comportamento del titolare compromette il regolare esercizio del porto o se gli attributi del natante non corrispondono più a quelli rilevati al momento del rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione precisa le condizioni della revoca.

⁵L'inesecuzione dell'ordine di restituzione comporterà la riconsegna forzata con la possibilità del Municipio di reclamare il risarcimento danni dinanzi alle competenti autorità giudiziarie.

CAPITOLO 3: PRIORITA' NELLA SCELTA DEGLI UTENTI

Art. 6 All'inizio

I posti di ormeggio vengono assegnati nel seguente ordine preferenziale:

- a) utenti di un ormeggio presso l'attuale pontile;
- b) domiciliati nel comune di Tresa, proprietari di natanti, in ordine di inoltro della richiesta;
- c) residenti non domiciliati nel Comune di Tresa, proprietari di natanti quali proprietari o affittuari di un immobile nel Comune, in ordine di inoltro della richiesta;
- d) altri proprietari di natanti non appartenenti alle categorie sopra specificate.

Art. 7 In seguito

Successivamente, nel caso di non rinnovo, rinuncia o revoca di autorizzazioni, la scelta dei nuovi utenti avviene in base all'ordine d'iscrizione nell'apposita lista d'attesa tenuta dall'UTC, seguendo le precedenze di cui all'art. 6 lett. b)-d).



Art. 8 Riserve

L'ordine di priorità di cui agli art. 6 e 7 è applicabile alla condizione che le dimensioni dei natanti corrispondano a quelle dei posti d'ormeggio disponibili.

In caso di disponibilità di posti, il Municipio ha la facoltà di assegnare, a natanti con dimensioni di categoria inferiore, posti d'ormeggio di categoria superiore alla tassa stabilita per quest'ultime categorie.

CAPITOLO 4: TASSE D'USO

Art. 9 Categorie di natanti

¹I natanti ormeggiati sono suddivisi in categorie in funzione della loro larghezza:

categoria **A** fino 180 centimetri

categoria **B** da 181 a 220 centimetri

categoria **C** da 221 a 270 centimetri

²Per La larghezza fa stato quella riportata nella licenza di navigazione.

Art. 10 Tasse

¹Le tasse annuali per l'uso di un posto d'ormeggio sono, a seconda della categoria, le seguenti:

categoria A	CHF	da	650.00	a	1'300.00
categoria B	CHF	da	1'000.00	a	1'600.00
categoria C	CHF	da	1'300.00	a	1'900.00

e vengono definite annualmente tramite Ordinanza Municipale.

²Le fatture emesse dal Municipio sono parificate a decisioni giudiziarie, ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF.

³L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e la tassa dovuta al Cantone per l'uso speciale del demanio pubblico sono conteggiate separatamente.

Art. 11 Adeguamenti

¹Il Municipio adegua periodicamente le tasse di cui all'articolo precedente all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo in misura massima corrispondente al calcolo dei canoni d'affitto secondo l'art. 27 cpv. 3 del Regolamento 31 marzo 1993 della legge cantonale d'applicazione alla legge federale (sulla navigazione interna).

²Altri Adeguamenti possono essere decisi dal Consiglio Comunale se motivi fondati lo giustificano.



CAPITOLO 5: USO DEL PORTO

Art. 12 Accesso al porto

¹L'accesso alle aree a terra e al molo (pontile principale) è libero.

²L'accesso ai pontili interni e ai bracci per l'attracco dei natanti è riservato ai titolari di un'autorizzazione, nonché ai loro ospiti.

³L'ormeggio permanente all'esterno del molo è vietato.

⁴In caso di emergenza, natanti in difficoltà, anche se non appartenenti a titolari di un'autorizzazione, possono rifugiarsi nel porto.

Art. 13 Targhe

¹Tutti i natanti ormeggiati all'interno dell'area portuale devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentire l'identificazione.

²Sono eccettuati i natanti menzionati all'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza federale dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere.

Art. 14 Assegnazione dei posti

¹I posti d'ormeggio sono assegnati dal Municipio.

²Un cambiamento del posto d'ormeggio può avvenire solo con il consenso del Municipio.

Art. 15 Ormeggio

¹Le imbarcazioni devono attraccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti degli altri natanti.

²I natanti devono essere ormeggiati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo, utilizzando cime della dovuta misura e tenuta.

³E' vietata qualsiasi modifica alle installazioni; sono segnatamente vietati lavori di traforo o altri interventi meccanici.

⁴Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi in materiale sintetico o gomma, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

Art. 16 Regole di circolazione

¹Nel porto e nelle sue immediate adiacenze, la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.

²L'accesso al pontile e ai singoli attracchi è sempre da mantenere libero.



Art. 17 Manutenzione

¹La manutenzione ordinaria del porto è eseguita dal Comune.

²I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a salire o a scendere.

³Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate sono rimosse su ordine del Municipio, a spese del titolare del natante.

⁴Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l'attrezzatura e a usarla con la massima cura.

⁵Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente all'UTC, rispettivamente al proprietario del natante.

Art. 18 Ordine generale

¹E' vietato fare il bagno nel porto e nelle sue immediate vicinanze. E' pure vietato praticare il windsurfing a meno di 50 m dall'accesso al porto.

²Sono vietati lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi.
In particolare, è vietato travasare carburanti, eseguire cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.

³Avarie che causano perdite di olio o di carburante sono da riparare senza indugio.

⁴Le acque luride dei natanti, nonché l'acqua di sentina, devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio nei cantieri autorizzati.

⁵E' vietato l'attracco di imbarcazioni munite di un gabinetto e/o lavello con scarico nel lago. I gabinetti chimici chiusi devono essere scaricati in un gabinetto allacciato alla rete fognaria.

⁶Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area portuale e, qualora dovesse lasciare tracce di sporco, è suo dovere provvedere all'immediata pulizia.

⁷Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscono lo sbattere delle drizze contro l'albero.

⁸Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore molesto.

Art. 19 Responsabilità e Assicurazione

¹L'uso del porto e delle attrezzature avviene ad esclusivo rischio dell'utente.



²Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all'interno del porto, sia ai manufatti sia agli altri natanti. A questo proposito, al momento del rilascio dell'autorizzazione, il proprietario dovrà presentare la dichiarazione o la ricevuta del versamento del premio attestante la copertura assicurativa RC, per un importo minimo di 2 milioni di franchi.

³Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

⁴Il Municipio si impegna a stipulare un contratto di assicurazione responsabilità civile (RC) per i danni che dovessero derivare dalle installazioni portuali.

E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per danni dovuti ad avarie, incendi, furti o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali.

CAPITOLO 6: DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art. 20 Competenza

Il presente Regolamento è applicato dal Municipio.

Art. 21 Sanzioni

¹Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento o l'inosservanza delle disposizioni del Municipio o dell'UTC provocano l'applicazione degli art. 145 segg. della Legge organica comunale (norme di polizia).

²In caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere decisa l'immediata revoca dell'autorizzazione senza indennizzo alcuno a carico del Comune.

Art. 22 Ricorso

Contro le decisioni prese in applicazione al presente Regolamento è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art 23 Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale competente e nel contempo abroga ogni e qualsiasi precedente regolamento relativo al Porto comunale di Tresa rimasto in vigore dopo l'aggregazione.

Approvato con Risoluzione municipale n. 1106/2023 del 13.11.2023

Approvato dal Consiglio comunale il 14.12.2023

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione n. 6244 del 13 maggio 2024